

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione n. 3099 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Legge 488/92 - Determinazione dell'indicatore di competenza regionale - Bando 2003 turismo.

omissis

PREMESSO che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 9, ha esteso le agevolazioni di cui alla legge 19.12.1992, n. 488 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

VISTO il D.M. del 3 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico delle direttive emanate ai sensi della legge 19.12.1992, n.488), con il quale il M.A.P. stabilisce, in particolare, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri per la formazione di specifiche graduatorie, demandando alle Regioni l'eventuale indicazione, nell'ambito di ciascun territorio regionale, di ulteriori attività ammissibili rispetto a quelle indicate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione Europea, ed inoltre l'individuazione delle priorità regionali con riferimento alle aree del territorio, alle attività ammissibili ed alle tipologie di investimento, attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascuna attività e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, ed infine l'eventuale formulazione di una graduatoria speciale dei progetti relativi ad un'area o a più settori di attività individuati come prioritari;

VISTO il D.M. del 24 luglio 2003 con il quale il Ministro delle Attività Produttive ha fissato i termini per l'indicazione da parte delle Regioni delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi nonché le eventuali ulteriori attività ammissibili per il bando 2003;

VISTO l'ulteriore D.M. del 24 luglio 2003 con il quale il Ministro delle Attività Produttive ha, all'art 1 p.2, fissato in E 500.000,00 il limite di accesso alle agevolazioni per il settore turismo, demandando alle Regioni la previsione di un eventuale abbassamento di tale soglia in presenza di esigenze particolari di carattere locale;

SENTITE le organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative del comparto turistico regionale nei tavoli di concertazione tenutisi in data 1,8 settembre e 13 ottobre u.s. presso l'Assessorato al Turismo;

RITENUTO pertanto di provvedere alle indicazioni di competenza regionale per l'anno 2003 nel seguente modo:

a) riconfermare la graduatoria ordinaria con i punteggi già assegnati per il bando 2002 con la deliberazione di GR. n. 5478 del 15/11/2002;

b) riconfermare le ulteriori attività ammissibili già indicate per il bando 2002 con la sopraindicata deliberazione GR. n. 5478/02, con l'aggiunta delle case religiose- di ospitalità, purché svolgano l'attività turistica in forma di impresa;

c) proporre la formazione, in aggiunta a quella ordinaria, di una graduatoria speciale, cui assegnare il 35% delle risorse disponibili, riferita ai progetti relativi ad un'area del territorio, di complessivi mq. 6.260,30 (pari al 46,04% dell'intera superficie regionale), comprendente tutti i comuni di interesse turistico inseriti nelle Aree 1, 2 e 3 della graduatoria ordinaria e che non rientrano in alcuno dei Progetti Integrati finanziabili con le risorse della Misura 4.5 del POR Campania 2000-2006, con l'ulteriore aggiunta di tutti i comuni inseriti nei P.I. Attrattori Culturali nonché di quelli capoluogo di provincia, per un totale complessivo di n' 224 comuni;

d) stabilire in E 150.000,00 il limite di accesso alle agevolazioni per le attività del settore turismo della Regione Campania, ad eccezione delle strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, villaggi turistici, campeggi) a 5 stelle, per le quali rimane invariato il limite di E 500.000,00 fissato dal M.A.P.

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Art. 1 - Al fine di meglio rispondere al disegno organico già tracciato ed avviato per lo sviluppo del settore turistico nell'ambito regionale, in aggiunta alle attività ammissibili già previste dalle legge 17 maggio 1983, n. 217, sono ammesse ai contributi di cui alla legge 488/92 - Turismo per l'anno 2003 le attività già indicate nella Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 30/01/86, n. 6 e L.R. 15/03/96, n. 6), nel regime di aiuto previsto dal P.O./F.E.S.R. - Mis. 3.1.1 - Incentivi agli investimenti turistici - per le annualità 1997-1999 (B.U.R.C. n. 29/bis del 16/6/97) approvato

con prot. SG(97) D/7422 dalla Commissione U.E. in data 4.9.1997, nella L.R. 24 novembre 2001 n. 17 ("Disciplina delle strutture turistiche "extra-alberghiere"), relativamente alle attività ricettive in residenze rurali (country house) ed alle case religiose di ospitalità.

Tali ulteriori attività da ammettere ai contributi, con i rispettivi codici e/o una descrizione delle stesse sono le seguenti:

a) - Strutture congressuali, ovvero sale convegni intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni di moda e mondane, con adeguati locali per servizi di segreteria ed organizzativi, e simili (O.92.32.13);

b) - Parchi di divertimento (O.92.33.13);

c) - Impianti di risalita e sciovie (O.92.61.5.11);

d) - Campi da golf (O.92.61.5.C);

e) - Stabilimenti termali, idrotermominerali e di talassoterapia (O.93.04.2.A);

f) - Strutture ricreative e per il tempo libero, ovvero night, dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, pista di go-kart, minigolf, piste di pattinaggio, impianti per la pesca sportiva e simili (O.92.33.17);

g) - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi (O.92.61.5.D);

h) - Impianti sportivi non agonistici destinati al turista, ovvero piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto e simili (O.92.61.5.A);

i) - Stabilimenti balneari (O.92.72.1);

l) - Attività ricettive in residenze rurali (country house) (H.55.23.5.A);

m) - Case religiose di ospitalità (H.55.23.4.C.)

Sono altresì ammissibili, nei limiti ed alle condizioni stabilite al punto 3.2 del sovracitato D.M. del 3 luglio 2000, le spese relative a servizi di ristorazione annessi alle sovraindicate attività.

Art. 2 - Ai fini della formulazione della graduatoria ordinaria, l'indicatore di competenza regionale per il bando 2003, per meglio corrispondere all'esigenza di una gradualità della valutazione della priorità regionale, viene determinato in modo da misurare l'efficienza sinergica dell'intervento, e cioè combinando insieme i tre sottoindicatori: attività ammissibili, aree (in n' di 4: allegato A2) e tipologie di investimento. Sulla base di tale criterio il punteggio massimo ottenibile è dato dalla somma dei tre punteggi massimi ammessi dalla normativa statale (10 punti ciascuno) in ognuno dei segmenti di valutazione (aree, attività e tipologie di investimento), con un valore massimo dell'indicatore pari a 30 punti (Allegato A1).

Art. 3 - Per le finalità indicate nelle premesse, viene prevista una graduatoria speciale (Allegato B1) cui destinare il 35% delle risorse complessive assegnate alla Regione Campania per il bando 2003 a favore delle attività turistiche ricadenti nei Comuni di cui all'allegato B2.

Art. 4 - Ai fini di tener conto della specificità delle necessità connesse alle realtà turistiche locali della Regione, di stabilire in E 150.000,00 il limite di accesso alle agevolazioni per le attività del settore turismo della Regione Campania, ad eccezione delle strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, villaggi turistici, campeggi) a 5 stelle, per le quali rimane invariato il limite di E 500.000,00 fissato dal M.A.P.

Il presente provvedimento viene inviato al Ministero per le Attività Produttive, all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario, al BURC per la pubblicazione ed all'A.G.C. 01 - Settore 02 - Servizio Comunicazione Integrata per l'immissione sul sito Internet www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante